

CONVENZIONE-QUADRO TRA IL COMUNE DI LECCE E \_\_\_\_\_ PER  
L'ACCESSO TELEMATICO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA.

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_ il Comune di  
Lecce, cod. fisc. \_\_\_\_\_, con sede in Via Rubichi 16, rappresentato da \_\_\_\_\_,  
in qualità di dirigente del Settore Servizi Demografici e Statistici e di responsabile della formazione e  
conservazione della banca dati anagrafica

e

\_\_\_\_\_, in seguito denominato Ente fruitore, con sede in \_\_\_\_\_, Codice  
Fiscale \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ nella propria qualità di \_\_\_\_\_

- vista l'istanza prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pervenuta in data \_\_\_\_\_ con la quale l'Ente fruitore ha chiesto di aderire alla convenzione che consente l'accesso alla banca dati dell'anagrafe, essenziale per lo svolgimento dei seguenti compiti istituzionali: \_\_\_\_\_, specificando gli adempimenti normativi, le finalità istituzionali perseguiti e i motivi che titolano l'Ente all'accesso dei dati;
- ritenuta accoglibile l'istanza suddetta in considerazione delle motivazioni di pubblica utilità rappresentate;
- vista la delibera della Giunta Comunale n. 687 del 12.09.2012 con cui è stato approvato lo schema tipo di convenzione per la fruibilità telematica delle banche dati del Comune di Lecce da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi richiedente per l'adempimento dei propri compiti istituzionali ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- vista la disposizione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale il Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali ha approvato lo schema di convenzione per la fruibilità telematica della banca dati anagrafica del Comune di Lecce da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi richiedenti per l'adempimento dei propri compiti istituzionali ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P. R. n. 445/2000;

Letti:

- l'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" (TUEL);
- gli artt. 43, 46, 47, 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa", disciplinati, rispettivamente, gli accertamenti d'ufficio le dichiarazioni sostitutive di certificazione, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le modalità di attuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni;
- gli artt. 50, 52 e 58 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (d'ora in avanti "CAD"), così come modificato ed integrato dal D. Lgs 30 dicembre 2010, n. 235 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell' articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69";
- le "Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni", versione 2.0 del giugno 2013, che sostituiscono integralmente le precedenti del 22 aprile 2011;

- il D. Lgs 30 marzo 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ("Codice della Privacy");
- la Direttiva del Ministro per Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n.14 del 22 aprile 2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive";
- l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ( ed. "Legge di Stabilità 2012");
- la legge 24 dicembre 1954 n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";
- il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente";

Ritenuto adeguare lo schema di convenzione approvato con la sopracitata delibera della Giunta Comunale alle nuove linee guida (v. 2.0) del giugno 2013, adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale;

convengono quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto della convenzione**

Il Comune di Lecce autorizza l'Ente fruitore all'accesso alla banca dati anagrafica, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà di cui gli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

L'Ente fruitore si impegna a non richiedere al Comune di Lecce controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o comunque informazioni su dati che possono essere assunti attraverso l'accesso alla banca dati di cui al comma precedente.

L'accesso diretto a dati ulteriori rispetto a quelli ai quali viene consentito l'accesso con la presente convenzione potrà essere autorizzato solo se l'Ente fruitore motiverà la propria richiesta sulla base di specifiche finalità e competenze istituzionali dichiarando, nel contempo, la pertinenza, la non eccedenza e la necessità dei dati richiesti e a condizione che le strutture tecnologiche del Comune di Lecce e dell'Ente fruitore lo consentano con le necessarie garanzie di sicurezza e di trasparenza.

#### **Art. 2 - Obblighi dell'Ente fruitore per l'utilizzo dei dati**

L'Ente fruitore si impegna a:

- utilizzare le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal "Codice della privacy";
- procedere al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal "Codice della privacy" e rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- cancellare i dati ricevuti dal Comune di Lecce non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;
- formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati e controllarne il corretto utilizzo;

- utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
- comunicare tempestivamente al Comune di Lecce:
  - eventuali incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza;
  - ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazioni on line;
  - ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;
  - ogni innovazione normativa/organizzativa che comporti una revisione della presente convenzione. In tal caso il Comune di Lecce si riserva di modificare la convenzione e le modalità di accesso ai dati sulla base delle innovazioni normative e/o organizzative intervenute.

Inoltre, l'Ente fruitore garantisce che:

- non si verificheranno divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi degli artt. 29 e 30 "Codice della privacy", precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento e richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti;
- l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero a soggetti che siano stati designati dello stesso Ente fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;
- verranno adottati, al proprio interno, regole di sicurezza atte ad assicurare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione univoca dell'utente, nonché regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali, a titolo esemplificativo, l'identificazione univoca di una persona oppure processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa; nel caso le credenziali siano costituite da una coppia ID/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal "Codice della privacy" e la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazioni delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata;
- con cadenza semestrale si provvederà a relazionare in merito agli accessi alla banca dati anagrafica e alle eventuali anomalie riscontrate;
- in caso di cooperazione applicativa, i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente, né indirettamente per via informatica.

L'Ente fruitore, infine, dichiara di avere consapevolezza:

- delle disposizioni contenute nel "Codice della privacy";
- della verifica, con cadenza periodica annuale, da parte del Comune di Lecce, sull'attualità delle finalità per cui ha concesso l'accesso all'Ente fruitore, anche con riferimento al numero di utenze attive, e dell'inibizione degli accessi (autorizzazioni o singole utenze) non conformi a quanto stabilito nella convenzione;
- della possibilità di controlli, da parte del Comune di Lecce, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, l'Ente fruitore si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione e, eventualmente, per l'espletamento degli stessi, le sedi in cui viene utilizzato il servizio.

### Art. 3 - Titolarità della banca dati

Il Comune di Lecce conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nella banca dati anagrafica e del relativo sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati ed ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

La banca dati suindicata è di esclusiva titolarità del Comune di Lecce.

Qualora intervengano modificazioni delle circostanze di fatto e di diritto, l'Ente fruitore ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione, previo preavviso di almeno trenta giorni da inviare al Comune di Lecce con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

### Art. 4 - Servizi erogati e modalità di accesso

Il Comune di Lecce consente l'accesso telematico, secondo il profilo di accesso autorizzato, tramite la rete Internet, ovvero, in caso di necessità, (*specificare*) posta elettronica certificata, (*indicare le possibili opzioni tra le modalità di accesso sopra riportate o altre eventualmente individuate*) ai servizi di ricerca/consultazione (*indicare le possibili opzioni tra quelle riportate o altre eventualmente individuate*) con possibilità di stampa delle informazioni visualizzate, dei dati contenuti nella banca dati anagrafica riguardo a: cognome e nome, data e luogo di nascita, sesso, codice fiscale, indirizzo, famiglia anagrafica, famiglia anagrafica con rapporto di parentela, stato civile, cognome/nome del coniuge, cittadinanza, dati cancellazione/iscrizione, paternità e maternità, ed esclusivamente per le forze dell'ordine, le autorità giudiziarie e il Corpo della Guardia di finanza, estremi della carta d'identità (*elencare i dati per i quali è autorizzato l'accesso*).

Le regole organizzative e tecniche per l'accesso alla specifica banca dati oggetto della presente convenzione sono indicate in apposito allegato.

### Art. 5 - Soggetti

Per il Comune di Lecce il "Responsabile della convenzione" è il Dirigente del settore Servizi Demografici, avv. Maria Teresa Romoli, mentre il "Responsabile dell'esecuzione della convenzione" è il funzionario dell'ufficio anagrafe dott.ssa Flavia Ciccavese.

Per l'Ente fruitore il "Responsabile della convenzione" è il \_\_\_\_\_, mentre il "Responsabile dell'esecuzione della convenzione" è il \_\_\_\_\_.

L'Ente fruitore, in quanto titolare del trattamento dei dati oggetto di comunicazione da parte del Comune di Lecce, designa "Responsabile del trattamento" il Sig. \_\_\_\_\_, sulla base dello schema allegato 3.

Costui si impegna a nominare il minor numero possibile di incaricati al trattamento pari a n. \_\_\_ utenti abilitabili, utilizzando lo schema di incarico allegato 4.

L'elenco degli stessi deve essere comunicato dal responsabile della convenzione dell'Ente fruitore al responsabile della convenzione del Comune di Lecce, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, indicando per ciascun utente il livello di accesso richiesto, come da allegato 5.

Il predetto elenco deve essere costantemente aggiornato dal responsabile della convenzione dell'Ente fruitore il quale deve comunicare tempestivamente al Comune di Lecce le variazioni del personale incaricato.

Lo stesso responsabile deve, inoltre, effettuare periodicamente, con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione con il Comune di Lecce, una puntuale verifica sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenze attive.

In caso di sostituzione del responsabile del trattamento dei dati, l'Ente fruitore si impegna a comunicare tempestivamente il nominativo del nuovo responsabile al Comune di Lecce.

Con cadenza semestrale il responsabile dell'esecuzione della convenzione, individuato presso il Comune di Lecce, deve provvedere a relazionare in merito agli accessi alla banca dati anagrafica e alle eventuali anomalie riscontrate con il supporto dei Sistemi Informativi.

### Art. 6 - Limitazioni e responsabilità

Il Comune di Lecce è sollevato da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti

o indiretti che possono derivare in conseguenza dell'uso dei dati attinti dalla banca dati anagrafica, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione, e/o trasmissione dei dati, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

L'Ente fruitore si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute nel rispetto della normativa vigente, dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza e del diritto alla riservatezza, esclusivamente per i fini istituzionali indicati in premessa, assumendosi ogni responsabilità in ordine all'utilizzo e al trattamento improprio o illecito e alla conseguente eventuale richiesta di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune di Lecce da ogni responsabilità.

#### **Art. 7 - Oneri economici e spese contrattuali**

La presente convenzione non ha oneri economici salvo che per elaborazioni aggiuntive.

Rimangono a carico dell'Ente fruitore i costi derivanti dalla connessione a Internet e i costi derivanti dalla realizzazione dell' infrastruttura di collegamento con il Comune di Lecce, ivi comprese eventuali spese necessarie per adattamento/implementazione delle interfacce software e/o applicative di accesso alla banca dati.

Non sono previste spese contrattuali.

#### **Art. 8 - Durata**

La presente convenzione avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo esplicito per altri tre anni.

Qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste o si verifichino eventi che motivino la cessazione della comunicazione dei dati (interventi normativi, ecc.), il Comune di Lecce si riserva la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, con un preavviso di 15 giorni lavorativi.

#### **Art. 9 – Autocertificazione**

Le parti attestano che la presente convenzione è pienamente conforme alle Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni versione 2.0 di Giugno 2013.

#### **Art. 10 - Foro competente**

Per tutte le controversie direttamente o indirettamente connesse alla presente convenzione è competente il foro di Lecce.

#### **Art. 11 - Registrazione**

La presente convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell' art. 1 della tabella allegata al D.P .R. 26.4.1986 n.131.

#### **Art. 12 - Informativa**

Le parti dichiarano di essersi scambiati la reciproca informativa ai sensi dell' art. 13 del "Codice della Privacy".

Allegati alla convenzione, quali parti integranti della stessa:

Allegato 1 - Criteri tecnici e regole minime di sicurezza per la modalità di accesso alla banca dati

- Allegato 2 - Richiesta di adesione alla convenzione
- Allegato 3 - Nomina del responsabile del trattamento dei dati
- Allegato 4- Nomina degli incaricati del trattamento dei dati
- Allegato 5- Elenco degli incaricati del trattamento dei dati